SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 2102)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1982

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Interno (ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e dell Programmazione Economica
(LA MALFA)

(V. Stampato Camera n. 3705)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 novembre 1982

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Salvo quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983 ».

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni e alle province in applicazione del primo comma dell'articolo 13 del richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste dall'articolo 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, in misura non superiore alle erogazioni stesse.

L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanzia-

menti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».

Decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 22 ottobre 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, in relazione alle disponibilità di cassa, le modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982 previsti dagli articoli 5 e 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti l'intera quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno 1982, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Lo stesso Ministero è altresì autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in tutto o in parte, la quarta rata trimestrale dei contributi di cui al primo comma.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Lo stesso Ministero è infine autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, in tutto o in parte, i trasferimenti erariali afferenti al 1981, di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Le erogazioni di cui al secondo e terzo comma, da effettuarsi entro il corrente anno, sono subordinate alla dimostrazione da parte degli enti della indisponibilità dei fondi di cassa nella tesoreria propria e nei conti ad essi intestati presso la tesoreria dello Stato nonché all'avvenuta utilizzazione dell'intero importo delle anticipazioni di cassa effettuabili a norma di legge.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Salvo quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983.

ARTICOLO 1-bis.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni e alle province in applicazione del primo comma dell'articolo 13 del richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste dall'articolo 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, in misura non superiore alle erogazioni stesse.

L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982.

PERTINI

Spadolini — Rognoni — Andreatta — La Malfa.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)